

R.G.P.U.N. 166/2024

ORIGINALE



L.C. 43/24
SENT. 156/24
REP. 294/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **ROBERTO GERVASONI** (C.F.: GRVRRT67L29F704K), residente in Cesano Maderno (MB), Via Padova n.23, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Marco Galbiati, come da procura allegata al ricorso, con studio in Seregno (MB), Via Medici da Seregno n.14;

CONCLUSIONI

"Alla luce di quanto sopra, il sig. Roberto Gervasoni, come sopra rappresentato, difeso e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno,

VOGLIA

-Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini sopra proposti (paragrafo 10) dallo stesso da intendersi qui ritrascritti;

-Disporre che, dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione, non possano essere iniziati e/o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

-Autorizzare il debitore, unitamente alla propria famiglia, ad abitare l'immobile presso cui risiedono sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;

-Escludere dalla procedura di liquidazione i seguenti beni: beni di arredo in quanto impignorabili ex lege e stipendio (in subordine si chiedere che la retribuzione netta



mensile da corrispondere alla procedura non sia superiore a 1/5 della retribuzione netta mensile).

Si richiede sin d'ora l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 05 giugno 2024, Roberto Gervasoni ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del C.C.I.I.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi Dott. Joel Giuliani, il quale ha esposto la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.I., poiché il ricorrente risiede nel Comune di Cesano Maderno (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria



situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che, nel dovere di correttezza, rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità, per il Tribunale, di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi previsto dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non più esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;



5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione, da parte del G.D., del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I.);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C., sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore ed il Gestore della Crisi nominato hanno illustrato, nel corpo del ricorso e della relazione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore da atto, tra l'altro, del compiuto esame della documentazione afferente alla situazione personale del Sig. Gervasoni, alla situazione economica, patrimoniale e reddituale del ricorrente, alla ricostruzione delle passività, alla ricostruzione delle vicende professionali del ricorrente - in guisa da scongiurare la sussistenza di qualsivoglia causa ostativa all'apertura della presente procedura - nonché all'assenza di condanne o procedimenti penali a carico dell'istante. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269 comma 2 C.C.I.I.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il Sig. Gervasoni risulta assunto a tempo indeterminato dalla cooperativa Gruppo Service Now Società Cooperativa quale responsabile tecnico a far data dal 12 luglio 2021.

In precedenza, il ricorrente aveva svolto attività imprenditoriale in qualità di titolare della ditta individuale Elektro Impianti di Gervasoni Roberto, la quale risulta cancellata a far data dal 12 settembre 2022.



Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.I., il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che il debitore non risulta più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 528.762,81, così suddiviso e dettagliato tra debiti di natura consumeristica del ricorrente, debiti di natura commerciale afferenti all'impresa individuale e debiti legati alla procedura:

Tabella: Indebitamento di natura consumeristica Gervasoni Roberto (DOC. C e F)

ID	Creditore	VERIFICA GESTORE			FONTE DOCUMENTALE	Anno di sofferenza scad enza
		CHIROGR AFO	PRIVILEGI O	TOTALE		
1	Ortes 21 (Cessionario di Credito Valtellinese)	1.949,17	84.194,44	86.143,61	1) Precettazione credito di Ortes e Creval 2) CRIF; 3) Centrale RACH	2020
2	Cherry Bank (cessionario di Findomestic)	5.595,26	-	5.595,26	1) Precettazione credito (estratto conto dopo il passaggio a sofferenza e cessione credito)	2019
3	Banca Carige	-	-	-	Precettazione di assenza di credito ad esso di circolarizzazione massiva degli istrum di credito	
4	Banca BPM	-	-	-		
5	BNL	-	-	-		
6	Deutsche Bank	-	-	-		
7	Unicredit Banca	-	-	-		
8	Comune di Cesano Maderno	-	980,00	980,00	1) Precettazione credito (tari)	2016-2021
9	Comune di Roncobello	-	794,84	794,84	1) Precettazione credito (Imu e Tari)	2016-2023
10	Regione Lombardia	269,30	1.504,35	1.773,65	1) Precettazione credito (bollo auto)	2018-2023
	TOTALE DEBITI CONSUMERISTICI (A)	7.813,73	87.473,63	95.287,36		



Tabella: Indebitamento di natura commerciale Impresa Individuale Gervasoni Roberto (DOC. C e F)

ID	Creditore	VERIFICA GESTORE			FONTE DOCUMENTALE	Anno di sofferenza
		CHIROGRAFO	PRIVILEGI O	TOTALE		
11	F.L. POPNITURE ELETTRICHE	14.292,14	-	14.292,14	1) Precisazione credito, 2) Atto di precepto e ingiunzione (2019)	2019
12	Gecos	2.026,63	-	2.026,63	1) Precisazione credito	2016-2017
13	Padco Forniture Lombarde Srl	-	-	-	1) Precisazione credito	
14	Scagione Alberto Emanuele (dipendente)		16.392,00	16.392,00	Percorso stura, buste paga e quietanze di pagamento firmate dal dipendente	2017
15	Suro NPL (cessionario di UBI Banca)	12.621,34	-	12.621,34	1) Precisazione credito (contratto, garanzia, cessione credito), 2) Centrale Rischi	2024 in base alla cronologia del credito non avendo espletamento o i r
16	P&G SGR (cessionario di Banco Deseo)	25.775,73	-	25.775,73	1) Precisazione credito (Estratto sofferenza, Finanziamento, negoziazione, piano finanziamento), 2) Centrale Rischi	2019
17	Agenzia delle entrate Riscossione	-	299.492,03	299.492,03	1) Situazione debitoria riscossione, 2) Prospetto rottamazione quater, 3) Pienimento presso terzi	2016-2022
18	Agenzia delle entrate	-	21.670,30	21.670,30	1) Precisazione credito	2019-2020
19	INAIL			-	1) Precisazione credito Posizione azzerata in quanto iscritta a ruolo in A.d.P. come da precisazione stessa	
20	INPS	1.374,25	16.445,24	17.819,49	1) Precisazione credito Nessun indicazione di iscrizione a ruolo	2016-2021
21	CCIAA		214,00	214,00	1) Precisazione credito	2020-2022
	TOTALE DEBITI DI NATURA COMMERCIALE (B)	56.090,09	354.213,57	410.303,66		

Tabella: Debiti per consulenze (DOC. C e F)

ID	Creditore	VERIFICA GESTORE			FONTE DOCUMENTALE	Anno di sofferenza
		CHIROGRAFO	PRIVILEGI O	TOTALE		
22	Rag. Afeh		4.316,00	4.316,00	1) Precisazione credito	Credito imputato al 2023 confermato al deposito della domanda
23	Avv. Mekhorre		2.394,00	2.394,00	1) Precisazione credito	
24	Avv. Gabati		16.461,79	16.461,79	1) Precisazione credito	
	TOTALE DEBITI PER CONSULENZA (C)	-	23.171,79	23.171,79		

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. Proprietà, nella misura del 50% ed in comproprietà con la moglie Sig.ra Mara Cuzzolin, dell'immobile di residenza sita a Cesano Maderno (MB), Via Padova n.23;
2. Proprietà, nella misura di 1/3 in comproprietà con la defunta madre Sig.ra Gioconda Regazzoni e la sorella Sig.ra Rossana Gervasoni, dell'immobile sito a Monza, Via Marche n.10;
3. Proprietà, nella misura di 1/3 in comproprietà con la defunta madre Sig.ra Gioconda Regazzoni e la sorella Sig.ra Rossana Gervasoni, di tre unità immobiliari site a Roncobello (BG), Via Oro n.10;
4. Proprietà, nella misura di 1/6 in comproprietà con la defunta madre Sig.ra Gioconda Regazzoni e la sorella Sig.ra Rossana Gervasoni, di una ulteriore unità immobiliare sita a Roncobello (BG), Via Oro n.10;
5. Proprietà dell'autocarro Ford Transit (targa DK293JM), immatricolato nel 2007;



6. Proprietà dell'autovettura Renault Megane (targa CM807MW), immatricolata nel 2004;
7. Credito per TFR pari ad € 2.208,41;
8. Titolarità della Carta Postepay 00825, avente un saldo attivo di € 103,25 alla data del 13 marzo 2024. Si precisa che, in precedenza, il Sig. Gervasoni è stato titolare di ulteriori conti correnti/Carte Postepay, sia nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta che per esigenze strettamente personali, i quali risultano attualmente estinti o passati a sofferenza;
9. Partecipazione dal valore nominale di € 25,00 nella Cooperativa Gruppo Service Now Società Cooperativa;
10. Credito Iva afferente all'attività di imprenditore individuale esercitata fino al luglio 2021, pari ad € 10.967,00;
11. Reddito da lavoro dipendente, pari ad un netto mensile medio percepito di € 1.957,00 relativamente all'anno 2023.

Il ricorrente ha rappresentato di vivere presso l'abitazione di residenza sita in Cesano Maderno, così come sopra indicata, insieme alla moglie Sig.ra Mara Cuzzolin ed ai figli Marika Gervasoni (di anni 27) e Alessandro Gervasoni (di anni 20).

Con riguardo alle spese per il fabbisogno del proprio nucleo familiare, sulla scorta dell'analisi effettuata dal Gestore della Crisi è stato prospettato un importo complessivo pari ad € 2.743,00, così dettagliato:

Tabella: Stima delle spese di sostentamento.

A	B	C	D	E	F
Categoria	Descrizione	Ricorso	ISTAT 2022 (Nucleo familiare 2 coniugi + 2 figli)	Stima puntuale del Gestore	Fonte informativa e criteri utilizzati dal Gestore
1 Categoria 1:	Vitto		670		
2	Abbigliamento calzature	1.200	171	1.088	Media tra quanto dichiarato e Istat 2022
3	Mobili, articoli e servizi per la casa		135		
4	Istruzione		40	50	
5	Spese mediche	200	127	127	In base alle statistiche Federconsumatori sul costo di un percorso post diploma in Lombardia
6	Telefono	non precisato		50	Stima in base al valore Istat 2022
7 Categoria 2:	Tari	350	385	385	Stima forfettaria del gestore, considerando quattro utenze attive
8	Utenze Domestiche (luce, gas, acqua)				
9	Affitto				
10	Condominio	1.000	707	700	Stima in base alla locazione media (Istat e Immobiliare.it)
11 Categoria 3:	Carburante veicoli	380	434	263	Stima forfettaria
12	Manutenzione autovettura				
13	Boli veicoli				
14	Assicurazione varie				
	TOTALE	3.430	2.669	2.743	-

Sulla base di quanto sopra esposto emerge la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.L., poiché il suo patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.



Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I.

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I.

Il ricorrente ha infine indicato, quale offerta alla procedura, la messa a disposizione della propria quota parte del ricavato derivante dalla vendita dei beni immobili di cui è proprietario, il ricavato della vendita dei beni mobili registrati di cui è proprietario, il credito Iva per l'anno 2021 ed il saldo esistente sul rapporto Postepay 5333171122900521 al momento dell'apertura della procedura.

In merito, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **ROBERTO GERVASONI** (C.F.: GRVRRT67L29F704K), residente in Cesano Maderno (MB), Via Padova n.23, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);



- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti;
- 3) **nomina** Liquidatore il Dott. Joel Giuliani, con studio in Monza, Via Caronni n.10;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina al datore di lavoro di Roberto Gervasoni di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese le trattenute per pignoramento del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento del debitore;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
 - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al G.E. dell'eventuale esecuzione che dovesse venire incardinata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024.

Il Presidente est.

Dott.ssa Caterina Giovanetti

